



PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

Art 1 Finalità

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'art. 46 del D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08 che modifica sia l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/01, che i commi 55, 56 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007. Il presente Regolamento costituisce stralcio e specificazione del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Art. 2 Ambito applicativo

1. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie.

- a) "incarico di studio", avente per oggetto il conferimento di un'attività di studio che si concretizza ai sensi del D.P.R. n. 338/1994 nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) "incarico di ricerca" che presuppone la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'ente;
- c) "incarico di consulenza", che può assumere contenuto diverso e in genere avere per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse dell'Ente.

3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano e si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistemato.



occasionale, con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 46 c. 2 del D.L. 112/08 convertito in Legge 133/08 che modifica l'art. 3 c. 55 della legge 244/07 (legge finanziaria 2008) gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Provinciale.

4. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente nonché il compenso pattuito. Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

Art. 3. Limite di spesa

1. Il limite massimo di spesa annua per l'affidamento degli incarichi è fissato nel bilancio di previsione dell'Ente.

Art. 4 Individuazione fabbisogno

1. L'Ufficio/Direzione competente al conferimento dell'incarico di collaborazione esterna, di intesa con il Coordinatore d'Area, dovrà, prima dell'avvio del procedimento, indirizzare all'Ufficio di Gabinetto del Presidente una relazione dalla quale risultino i contenuti peculiari attinenti alla natura dell'incarico, contenente i seguenti presupposti di legittimità:

- 1a) alta professionalità richiesta per l'incarico;
- 1b) la riconducibilità dello stesso ai compiti cui l'Ente è preposto in coerenza con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
- 1c) la durata temporanea dell'incarico;
- 1d) la mancanza di idonea professionalità all'interno dell'Ente, ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare una figura analoga presente nell'organico dello stesso, con indicazione della durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- 1e) coerenza con il programma approvato dal Consiglio Provinciale, fatte salve materie e competenze assegnate all'Ente da disposizioni di legge;
- 1f) la necessaria copertura finanziaria entro i limiti di cui all'art. 3.

2. Il Presidente, tramite l'Ufficio di Gabinetto, ricevuta la relazione, autorizza l'avvio del procedimento relativo al conferimento dell'incarico di collaborazione esterna.

3. Con riferimento al p.1d), l'Ufficio/Direzione competente, di intesa con il Coordinatore d'Area, verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Amministrazione mediante appositi avvisi interni, tenendo conto delle mansioni esigibili.

Art. 5 Criteri e modalità di individuazione collaboratori esterni

1. L'Ufficio/Direzione competente verificati i presupposti di legittimità e la rispondenza dell'incarico, procede mediante avviso pubblico oppure tramite lista di accreditamento di collaboratori, di cui ai successivi articoli 6 e seguenti, all'individuazione dei professionisti che partecipano alla procedura comparata.

2. Nella modalità mediante **avviso pubblico** sono evidenziati i seguenti elementi:



- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinamento);
- e) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
- g) termine per la presentazione dei curricula;
- h) termine conclusione della procedura;
- i) criteri di comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

4. Si prescinde dal possesso della comprovata specializzazione anche universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordine o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.L.10 settembre 2003 n.276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

5. A cura dell' Ufficio/Direzione competente al conferimento dell'incarico di collaborazione esterna, l'avviso di selezione è pubblicato, per almeno 10 giorni consecutivi, all'Albo pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente.

6. Lo stesso Ufficio curerà l'invio delle lettere d'invito nel caso di ricorso alla lista di accreditamento di cui ai successivi articoli assegnando il termine minimo di giorni 10 per la manifestazione d'interesse.

Art. 6 Lista di accreditamento di collaboratori esterni

1. L'Ente può istituire la lista di accreditamento di professionalità esterne per l'assegnazione di incarichi di collaborazione, suddivisa in distinte sezioni per categorie di figure professionali, che l'Ente pubblicizza, con periodicità annuale mediante avviso pubblico con l'indicazione dei requisiti, come indicato dall'art.4, commi 3 e 4.

2. La lista di accreditamento sarà pubblicata sul sito internet istituzionale e gli adempimenti relativi alla formazione della stessa sono posti a carico dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente.

3. L'Ufficio/Direzione competente al conferimento dell'incarico di collaborazione esterna, nel caso di istituzione della lista di accreditamento, farà ricorso prioritariamente alla stessa qualora le professionalità e le



competenze richieste per l'incarico trovano corrispondenza, in linea di massima, nelle sezioni della lista stessa.

4. Alla selezione sarà ammesso un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.

Art. 7 Individuazione delle professionalità tramite lista di accreditamento collaboratori esterni

1. La scelta dei professionisti da invitare alla selezione deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) specifica attinenza delle specializzazioni ed esperienze professionali del soggetto cui conferire l'incarico con la natura e l'oggetto della collaborazione;
- b) principio di rotazione;
- c) necessità di evitare il cumulo di incarichi.

2. Ai criteri sub b) e c) è possibile derogare solo qualora ricorra una evidente consequenzialità e complementarità dell'incarico che si intende affidare con altri incarichi già conferiti aventi lo stesso oggetto.

3. La lettera d'invito deve indicare: l'oggetto e la durata della prestazione richiesta; il tipo di rapporto; l'ammontare del compenso; i requisiti richiesti per l'incarico; le modalità e i termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse, nonché la definizione dei criteri di valutazione.

art.8 Cancellazione dalla lista

1. E' disposta la cancellazione degli iscritti che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano senza giustificato motivo rinunciato all'incarico già conferito;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati.

2. L'iscritto cancellato dall'elenco può essere riammesso quando abbia riacquisito i requisiti per l'iscrizione, decorsi almeno due anni dalla cancellazione.

Art. 9 Procedura comparativa

1. L'Ufficio/Direzione competente al conferimento dell'incarico di collaborazione esterna procede, di intesa con il Coordinatore d'Area, alla selezione comparativa tenendo conto degli elementi curriculari e delle proposte operative sulla base dei seguenti criteri:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali.

2. In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'Amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.

3. L'Ufficio/Direzione competente provvede con determinazione dirigenziale ad approvare le risultanze della procedura comparativa, ad affidare l'incarico, ad assumere il relativo impegno di spesa, ad approvare lo schema di disciplinare che deve contenere gli elementi di cui all'art.5.



4. Contestualmente al conferimento dell'incarico, l'Ufficio/Direzione competente provvede a comunicare al Dirigente responsabile del sito web dell'Ente i dati richiesti per la pubblicazione ai sensi della normativa vigente e provvede alla trasmissione all'Ufficio di Gabinetto dei dati necessari per le comunicazioni relative all'Anagrafe delle prestazioni ai sensi dell'art.53, comma 14 del D.L.gs n.165/2001 e s.m.i..

Art. 10 Conferimenti incarichi senza esperimento di procedura comparativa

1. La Provincia può conferire incarichi di collaborazione in modo diretto, senza esperimento di procedura comparativa, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

- a) sia andata deserta la selezione di cui al precedente art.6
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale e scientifica non comparabili
- c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili all'Ente, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione.

Art. 11 Esclusioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) agli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche (art.90 D.L.gs. 12/04/2006 n.163 – codice contratti -);
- b) alla rappresentanza in giudizio ed al patrocinio amministrativo;
- c) agli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge;
- d) agli incarichi di collaborazione presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica, ai sensi dell'art.90 D.L.gs 18/08/2000 n. 267 e del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- e) agli incarichi di cui all'art.7 della L.150/2000;
- f) agli incarichi conferiti ai componenti di organismi disciplinati da specifici regolamenti dell'Ente;
- g) agli incarichi per esperti del Presidente della Provincia (art.35 L.R. 9/86) la cui normativa regionale già disciplina specificatamente il possesso di una competenza altamente qualificata, il limite numerico di incarichi, il tetto massimo di compenso e la corrispondenza alle attività istituzionali;
- h) incarichi a titolo gratuito.

Art. 12 Disciplinare di incarico

1. Il Dirigente competente stipula, in forma scritta, i disciplinari di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o coordinata continuativa. I disciplinari devono contenere i seguenti elementi e clausole essenziali:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
- c) il luogo in cui viene svolta;
- d) la durata della prestazione od il termine finale;
- e) il compenso e le modalità di corrisponsione dello stesso;
- f) il diritto della Provincia di utilizzare in modo pieno ed esclusivo gli elaborati, i pareri e quant'altro sia il frutto dell'incarico svolto dal professionista;



g) una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per i casi in cui l'incarico abbia in essere o assunta altri incarichi professionali comunque incompatibili, formalmente o sostanzialmente, con l'incarico affidato;

h) nei casi in cui il professionista individuato operi presso uno studio associato, nella disciplinare dovrà essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorrerà esclusivamente tra l'amministrazione e il professionista scelto.

2. La congruità del compenso è valutata in correlazione alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta, alle condizioni di mercato ed all'utilità che l'Ente ne ricava. Il pagamento è condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto del disciplinare. La corresponsione avviene di norma al termine di svolgimento dello stesso, salvo diversa pattuizione in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del disciplinare. Nel disciplinare possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni. Non è consentito il pagamento anticipato neppure parziale.

Art. 13 Espletamento degli incarichi

1. Ai fini dell'espletamento dell'incarico il collaboratore esterno può avere accesso agli uffici ed agli atti, nonché all'uso di archivi e strumenti della Provincia solo previa autorizzazione scritta del dirigente che ha conferito l'incarico.

2. La Provincia è sollevata da ogni responsabilità per danni a terzi eventualmente provocati all'affidatario nello svolgimento dell'incarico

Art. 14 Verifica dell'esecuzione della prestazione

1. Il Dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito

4. Il Dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 15 Violazioni

1. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni del presente regolamento e delle norme vigenti in materia, nonché la mancata pubblicazione sul sito web dell'ente dei provvedimenti di incarico con indicazione del soggetto, ragione dell'incarico ed ammontare erogato, costituiscono illecito disciplinare e determina responsabilità erariale a carico del dirigente preposto.

2. L'affidamento di collaborazione coordinata e continuativa per funzioni ordinarie determina responsabilità erariale per il dirigente che ha stipulato il contratto.



Art. 16 Norme abrogate

1. Tutte le norme in contrasto con la disciplina contenuta nel presente Regolamento si intendono abrogate.

Art. 17 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione.

